

Roma, 6 novembre 2015

Il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, espletata l'attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- **ASSOCIAZIONE EX ART. 9 CGS**

- 1.- **CICCARONE ANTONIO**, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all'interno e nell'interesse della NEAPOLIS s.r.l. (già Turris Neapolis s.r.l.);
- 2.- **MOXEDANO MARIO**, all'epoca dei fatti dirigente della NEAPOLIS s.r.l. (già Turris Neapolis s.r.l.);
- 3.- **PALERMO ANTONIO**, all'epoca dei fatti dirigente della A.S.D. COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO;
- 4.- **MOLINO FRANCESCO**, all'epoca dei fatti dirigente della A.S.D. COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO;
- 5.- **ASTARITA SALVATORE**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la USD AKRAGAS CITTADEITEMPLI;
- 6.- **MARZOCCHI EMANUELE**, all'epoca dei fatti calciatore della SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI;
- 7.- **IZZO PASQUALE**, all'epoca dei fatti calciatore della SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI;

TUTTI

per la violazione dell'art. 9 C.G.S., perché si associavano fra loro, in numero di tre o superiore a tre, al fine di commettere una serie indeterminata di illeciti disciplinari, fra i quali illeciti sportivi, ex art. 7 CGS, e, per quanto attiene alla posizione di CICCARONE ANTONIO ed ASTARITA SALVATORE, anche per l'effettuazione di scommesse illecite, ex art. 6 CGS, come dimostrato dalle specifiche contestazioni mosse ai suddetti associati che vengono integralmente richiamate, operando con condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento e il risultato di gare dei campionati nazionali con lo scopo di assicurare un vantaggio in classifica, immediato o anche per gare successive, alla NEAPOLIS s.r.l. (già Turris Neapolis s.r.l.) mediante dazioni di denaro costituenti il compenso per l'illecita attività

posta in essere ovvero, per quanto attiene alla posizione di **CICCARONE ANTONIO** ed **ASTARITA SALVATORE**, mediante scommesse dall'esito sicuro perché realizzate su gare combinate. Programma perseguito con un assetto stabile e con una distribuzione di ruoli;

in epoca anteriore e contestuale ai fatti evidenziati nel presente procedimento e, comunque, per tutta la durata corrispondente ai singoli fatti oggetto di contestazione nei capi di incolpazione di cui al presente atto;

su tutto il territorio nazionale;

- 8.- **NEAPOLIS s.r.l. (già Turrus Neapolis s.r.l.)**, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi 4, comma 2, del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato **MOXEDANO MARIO** ed a **CICCARONE ANTONIO**;
- 9.- **USD AKRAGAS CITTADEITEMPLI**, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per gli addebiti contestati al proprio tesserato **ASTARITA SALVATORE**;
- 10.- **A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO**, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per gli addebiti contestati ai propri tesserati **MOLINO FRANCESCO** e **PALERMO ANTONIO**;
- 11.- **S.S.D. PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI**, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per gli addebiti contestati ai propri tesserati **MARZOCCHI EMANUELE** ed **IZZO PASQUALE**;

1 - GARA HINTERREGGIO - NEAPOLIS del 7/9/14 S.S. 2014/2015 **Campionato Nazionale Serie D, Gir. I**

- 1A IANNAZZO PIETRO**, soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all'interno e nell'interesse della **NEAPOLIS s.r.l. (già Turrus Neapolis s.r.l.)**, - **CICCARONE ANTONIO**, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all'interno e nell'interesse della **NEAPOLIS s.r.l. (già Turrus Neapolis s.r.l.)**, **MOXEDANO MARIO**, all'epoca dei fatti dirigente della **NEAPOLIS s.r.l. (già Turrus Neapolis s.r.l.)**, **CASERTA FABIO**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la **S.S. JUVE STABIA s.r.l.** e socio di fatto della **HINTERREGGIO CALCIO s.r.l.**, **LO GIUDICE PASQUALE**, all'epoca dei fatti direttore sportivo della **S.S. JUVE STABIA s.r.l.**, **RUGA MAURO**, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell'elenco **F.I.G.C.**,

PELLICANO' ARMANDO, all'epoca dei fatti socio e dirigente della **HINTERREGGIO CALCIO s.r.l.**, per la violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara **HINTERREGGIO - NEAPOLIS** del 7.9.2014, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. I, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta in maniera tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra ospite, allo scopo di assicurare alla stessa un vantaggio in classifica; e, per quanto attiene alla posizione di **IANNAZZO PIETRO**, effettuare una scommessa sull'esito sicuro dell'incontro.

Con l'aggravante per **CICCARONE ANTONIO** e **MOXEDANO MARIO** di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell'ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell'ambito del procedimento nr. 859bispf14-15);

1B la società **NEAPOLIS s.r.l. (già Turris Neapolis s.r.l.):**

a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato **MOXEDANO MARIO** ed a **CICCARONE ANTONIO** e **IANNAZZO PIETRO**, nonché di responsabilità presunta, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee in occasione della gara **HINTERREGGIO - NEAPOLIS** del 7.9.2014, così come oggetto di contestazione nei precedenti capi relativi a tale incontro.

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della pluralità degli illeciti posti in essere da **CICCARONE ANTONIO** e **MOXEDANO MARIO** (anche nell'ambito del procedimento nr. 859bispf14-15);

1C la società **HINTERREGGIO CALCIO s.r.l.:**

a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per gli addebiti contestati al proprio socio e tesserato **PELLICANO' ARMANDO** e al proprio socio di fatto **CASERTA FABIO** in relazione alla gara **HINTERREGGIO - NEAPOLIS** del 7.9.2014;

1D la società **S.S. JUVE STABIA s.r.l.:**

a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per gli addebiti contestati ai propri tesserati CASERTA FABIO e LO GIUDICE PASQUALE.

2 - Gara SORRENTO - MONTALTO del 12/10/14 s.s. 2014/2015 Campionato Nazionale Serie D, Gir. I

2A **CICCARONE ANTONIO**, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all'interno e nell'interesse della NEAPOLIS s.r.l. (già Turrus Neapolis s.r.l.), **MOXEDANO MARIO**, all'epoca dei fatti dirigente della NEAPOLIS s.r.l. (già Turrus Neapolis s.r.l.), **PALERMO ANTONIO**, all'epoca dei fatti dirigente della A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO, **MOLINO FRANCESCO** all'epoca dei fatti dirigente della A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO, **SOMMA PAOLO**, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all'interno e nell'interesse della SORRENTO CALCIO s.r.l., per la violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara SORRENTO - MONTALTO del 12.10.14 valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. I, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta in maniera tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra ospitante, allo scopo di assicurare alla stessa un vantaggio in classifica e di assicurare in futuro alla TURRIS NEAPOLIS s.r.l. la vittoria della gara che tale ultima squadra avrebbe dovuto disputare con il SORRENTO nel prosieguo dello stesso campionato.

Con l'aggravante per **CICCARONE ANTONIO**, **MOXEDANO MARIO**, **PALERMO ANTONIO** e **MOLINO FRANCESCO** di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell'ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell'ambito del procedimento nr. 859bispf14-15);

2B **CICCARONE ANTONIO**, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività ai sensi dell'art. 1 bis, co. 5, del C.G.S., all'interno e nell'interesse della società NEAPOLIS s.r.l. (già Turrus Neapolis s.r.l.) per la violazione dell'art. 6, co. 2, del C.G.S. per avere scommesso sulla gara SORRENTO - MONTALTO del 12.10.14, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle

competizioni in cui militano le proprie squadre di appartenenza;

2C la società **NEAPOLIS s.r.l. (già Turris Neapolis s.r.l.)** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato **MOXEDANO MARIO** ed a **CICCARONE ANTONIO** per l'illecito sportivo commesso in occasione della gara **SORRENTO - MONTALTO** del 12.10.14, così come oggetto di contestazione nei precedenti capi relativi a tale incontro.

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della pluralità degli illeciti posti in essere da **CICCARONE ANTONIO** e **MOXEDANO MARIO** (anche nell'ambito del procedimento nr. 859bispf14-15);

2D la società **A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per gli addebiti contestati ai propri tesserati **MOLINO FRANCESCO** e **PALERMO ANTONIO** in relazione alla gara **SORRENTO - MONTALTO** del 12.10.14.

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della pluralità degli illeciti posti in essere da **MOLINO FRANCESCO** e **PALERMO ANTONIO**;

2E la società **SORRENTO CALCIO s.r.l.** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per gli addebiti contestati al sig. **SOMMA PAOLO** in relazione alla gara **SORRENTO - MONTALTO** del 12.10.14, nonché di responsabilità presunta, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee in occasione della gara **SORRENTO - MONTALTO** del 12.10.14, così come oggetto di contestazione nei precedenti capi relativi a tale incontro.

3 - Gara NEAPOLIS - MONTALTO del 26/10/14 s.s. 2014/2015 Campionato Nazionale Serie D, Gir. I

3A **CICCARONE ANTONIO**, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all'interno e nell'interesse della **NEAPOLIS s.r.l. (già Turris Neapolis s.r.l.)**, **MOXEDANO MARIO**, all'epoca dei fatti dirigente della **NEAPOLIS s.r.l. (già Turris Neapolis s.r.l.)**, **PALERMO ANTONIO**, all'epoca dei fatti dirigente della **A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO**, **MOLINO FRANCESCO** all'epoca dei fatti dirigente della **A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO**, per la violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara **NEAPOLIS -**

MONTALTO del 26.10.14, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. I, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara suddetta in maniera tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra ospitante, allo scopo di assicurare alla stessa un vantaggio in classifica;

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell'effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito; nonché, per CICCARONE ANTONIO, MOXEDANO MARIO, MOLINO FRANCESCO e PALERMO ANTONIO, della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell'ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell'ambito del procedimento nr. 859bispf14-15);

3B NEAPOLIS s.r.l. (già Turris Neapolis s.r.l.), a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MOXEDANO MARIO e a CICCARONE ANTONIO per l'illecito sportivo commesso in occasione della gara NEAPOLIS - MONTALTO del 26.10.14; nonché di responsabilità presunta, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee in occasione della gara NEAPOLIS - MONTALTO del 26.10.14, così come oggetto di contestazione nei precedenti capi relativi a tale incontro;

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell'effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito, nonché, per MOXEDANO MARIO e CICCARONE ANTONIO, della pluralità degli illeciti posti in essere (anche nell'ambito del procedimento nr. 859bispf14-15);

3C A.S.D. COMPRENSORIO MONTALTO , a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per gli addebiti contestati ai propri tesserati MOLINO FRANCESCO e PALERMO ANTONIO in relazione alla gara NEAPOLIS - MONTALTO del 26.10.14;

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell'effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito, nonché, per MOLINO FRANCESCO e PALERMO ANTONIO, della pluralità degli illeciti posti in essere.

4 Gara PUTEOLANA - SCAFATESE del 26/10/14 S.S. 2014/2015
Campionato Nazionale Serie D, Gir. H

4A **CICCARONE ANTONIO**, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all'interno e nell'interesse della NEAPOLIS s.r.l. (già Turris Neapolis s.r.l.), per la violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara PUTEOLANA- SCAFATESE del 26.10.14, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. H, in concorso con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara suddetta;

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva per CICCARONE ANTONIO della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell'ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell'ambito del procedimento nr. 859bispf14-15);

4B **MARZOCCHI EMANUELE**, all'epoca dei fatti calciatore della SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI, per violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare la proposta di illecito rivoltagli dal CICCARONE avente ad oggetto l'alterazione del risultato della gara PUTEOLANA- SCAFATESE del 26.10.14;

4C **IZZO PASQUALE**, all'epoca dei fatti calciatore della SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI, per violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare la proposta di illecito rivoltagli dal CICCARONE avente ad oggetto l'alterazione del risultato della gara PUTEOLANA- SCAFATESE del 26.10.14;

4D **NEAPOLIS s.r.l. (già TURRIS NEAPOLIS s.r.l.)**, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati a CICCARONE ANTONIO per l'illecito sportivo commesso in occasione della gara PUTEOLANA - SCAFATESE del 26.10.2014;

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell'ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell'ambito del procedimento nr. 859bispf14-15);

4E S.S.D. PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per gli addebiti contestati ai propri tesserati **MARZOCCHI EMANUELE** ed **IZZO PASQUALE** in relazione alla gara PUTEOLANA - SCAFATESE del 26.10.14;

4F A.S.D. U.S. SCAFATESE CALCIO, a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee in occasione della gara PUTEOLANA - SCAFATESE del 26.10.14, così come oggetto di contestazione nei precedenti capi relativi a tale incontro.

5 - Gara MONOPOLI - PUTEOLANA del 2/11/14 S.S. 2014/2015 Campionato Nazionale Serie D, Gir. H

5A CICCARONE ANTONIO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all'interno e nell'interesse della NEAPOLIS s.r.l. (già Turris Neapolis s.r.l.), **MOXEDANO MARIO**, all'epoca dei fatti dirigente della NEAPOLIS s.r.l. (già Turris Neapolis s.r.l.), **MARZOCCHI EMANUELE**, all'epoca dei fatti calciatore della SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI, **IZZO PASQUALE** all'epoca dei fatti calciatore della SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI, per la violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima e durante la gara MONOPOLI - PUTEOLANA del 2.11.14 valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. H, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in maniera tale da assicurare la vittoria alla squadra ospitante, al fine di consentire la vincita di scommesse sul risultato oggetto di alterazione;

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell'effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito; nonché, per **CICCARONE ANTONIO** e **MOXEDANO MARIO**, anche della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell'ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell'ambito del procedimento nr. 859bispf14-15);

5B MOXEDANO RAFFAELE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la NEAPOLIS s.r.l. (già Turris Neapolis s.r.l.), per violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della

FIGC, omettendo di denunciare l'accordo di alterazione del risultato della gara MONOPOLI - PUTEOLANA del 2.11.14;

5C ASTARITA SALVATORE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la USD AKRAGAS CITTADEITEMPLI, per violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare l'accordo di alterazione del risultato della gara MONOPOLI - PUTEOLANA del 2.11.14;

5D ASTARITA SALVATORE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la USD AKRAGAS CITTADEITEMPLI, per la violazione dell'art. 6, co. 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere scommesso, anche per conto di CICCARONE, sulla gara MONOPOLI - PUTEOLANA del 2.11.14, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all'epoca, AKRAGAS, MONOPOLI e PUTEOLANA erano tutte partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti); nonché per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che il CICCARONE aveva scommesso sulla gara MONOPOLI - PUTEOLANA del 2.11.14;

5E CICCARONE ANTONIO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, co. 5, del C.G.S. all'interno e nell'interesse della NEAPOLIS s.r.l. (già Turris Neapolis s.r.l.), per la violazione dell'art. 6, co. 2 e 5, del C.G.S. per aver scommesso, anche per il tramite di ASTARITA, sulla gara MONOPOLI - PUTEOLANA del 2.11.14, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all'epoca, AKRAGAS, MONOPOLI e PUTEOLANA erano tutte partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti); nonché per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che l'ASTARITA aveva scommesso sulla gara MONOPOLI - PUTEOLANA del 2.11.14;

5F NEAPOLIS s.r.l. (già Turris Neapolis s.r.l.), a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MOXEDANO MARIO ed a CICCARONE ANTONIO per l'illecito sportivo commesso in occasione della gara MONOPOLI - PUTEOLANA del 2.11.2014; nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. in ordine

agli addebiti contestati al proprio tesserato MOXEDANO RAFFAELE in relazione alla medesima gara, così come oggetto di contestazione nei precedenti capi relativi a tale incontro;

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell'effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito; nonché, per MOXEDANO MARIO e CICCARONE ANTONIO, della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell'ambito del presente procedimento disciplinare;

5G S.S.D. PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per gli addebiti contestati ai propri tesserati MARZOCCHI EMANUELE ed IZZO PASQUALE in relazione alla gara MONOPOLI - PUTEOLANA del 2.11.14;

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell'effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito;

5H S.S. MONOPOLI 1966 s.r.l., a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee in occasione della gara MONOPOLI - PUTEOLANA del 2.11.14, così come oggetto di contestazione nei precedenti capi relativi a tale incontro;

5I USD AKRAGAS CITTADEITEMPLI, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per gli addebiti contestati al proprio tesserato ASTARITA SALVATORE in relazione alla gara MONOPOLI - PUTEOLANA del 2.11.14.

6 - Gara MONTALTO - FRATTESE del 2/11/14 S.S. 2014/2015 Campionato Nazionale Serie D, Gir. I

6A CICCARONE ANTONIO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all'interno e nell'interesse della NEAPOLIS s.r.l. (già Turris Neapolis s.r.l.), **MOXEDANO MARIO**, all'epoca dei fatti dirigente della NEAPOLIS s.r.l. (già Turris Neapolis s.r.l.), **PALERMO ANTONIO**, all'epoca dei fatti dirigente della A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO, **MOLINO FRANCESCO**, all'epoca dei fatti dirigente della A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO, per la violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara MONTALTO - FRATTESE del 2.11.14, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. I, in concorso

tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara suddetta, in maniera tale che la stessa terminasse con sconfitta della squadra ospitante ed effettuare, per quanto riguarda il CICCARONE, scommesse sul risultato della gara oggetto di alterazione;

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell'effettiva alterazione del risultato della gara e della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell'ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell'ambito del procedimento nr. 859bispf14-15);

- 6B MOXEDANO RAFFAELE**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la NEAPOLIS s.r.l. (già Turris Neapolis s.r.l.), per violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare l'accordo di alterazione del risultato della gara MONTALTO - FRATTESE del 2.11.14;
- 6C ASTARITA SALVATORE**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la USD AKRAGAS CITTADEITEMPLI, per violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare l'accordo di alterazione del risultato della gara MONTALTO - FRATTESE del 2.11.14;
- 6D ASTARITA SALVATORE**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la USD AKRAGAS CITTADEITEMPLI, per la violazione dell'art. 6, co. 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere scommesso, anche per conto di CICCARONE, sulla gara MONTALTO - FRATTESE del 2.11.14, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all'epoca, AKRAGAS, MONTALTO e FRATTESE erano tutte partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti), nonché per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che il CICCARONE aveva scommesso sulla gara MONTALTO - FRATTESE del 2.11.14;
- 6E CICCARONE ANTONIO**, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, co. 5, del C.G.S. all'interno e nell'interesse della NEAPOLIS s.r.l. (già Turris Neapolis s.r.l.), per la violazione dell'art. 6, co. 2 e 5, del C.G.S., per aver scommesso, anche per il tramite di ASTARITA, sulla gara MONTALTO - FRATTESE del 2.11.14, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico

di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all'epoca, AKRAGAS, MONTALTO e FRATTESE erano tutte partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti); nonché per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che l'ASTARITA aveva scommesso sulla gara MONTALTO - FRATTESE del 2.11.14;

6F NEAPOLIS s.r.l. (già Turrus Neapolis s.r.l.), a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MOXEDANO MARIO e a CICCARONE ANTONIO per l'illecito sportivo commesso in occasione della gara MONTALTO - FRATTESE del 2.11.14, nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MOXEDANO RAFFAELE in relazione alla medesima gara, così come oggetto di contestazione nei precedenti capi relativi a tale incontro;

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell'effettiva alterazione del risultato della gara e, per MOXEDANO MARIO e CICCARONE ANTONIO, della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell'ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell'ambito del procedimento nr. 859bis/14-15);

6G A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per gli addebiti contestati ai propri tesserati MOLINO FRANCESCO e PALERMO ANTONIO in relazione alla gara MONTALTO - FRATTESE del 2.11.14;

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell'effettiva alterazione del risultato della gara e della pluralità degli illeciti posti in essere;

6H A.S.D. NEROSTELLATI FRATTESE, a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee in occasione della gara MONTALTO - FRATTESE del 2.11.14, così come oggetto di contestazione nei precedenti capi relativi a tale incontro;

6I USD AKRAGAS CITTADEITEMPLI, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., per gli addebiti contestati al proprio tesserato ASTARITA SALVATORE in relazione alla gara MONTALTO - FRATTESE del 2.11.14.

7 - Gara DUE TORRI - NEAPOLIS del 2/11/14 - s.s. 2014/2015 Campionato Nazionale Serie D, Gir. I

7A **CICCARONE ANTONIO**, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all'interno e nell'interesse della NEAPOLIS s.r.l. (già Turrus Neapolis s.r.l.), **MOXEDANO MARIO**, all'epoca dei fatti dirigente della NEAPOLIS s.r.l. (già Turrus Neapolis s.r.l.), **PIRAINO DANIELE**, all'epoca dei fatti segretario della società Pol. Pro Ebolitana A.S.D. e **CASSESE LUCA**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. DUE TORRI, per la violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara DUE TORRI - NEAPOLIS del 2.11.14, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. I, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in maniera tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra ospite, allo scopo di assicurare alla stessa un vantaggio in classifica e, per quanto attiene alla posizione di CICCARONE ANTONIO, consentire allo stesso l'effettuazione di scommesse sul risultato oggetto di alterazione;

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva per MOXEDANO MARIO e CICCARONE ANTONIO, della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell'ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell'ambito del procedimento nr. 859bispf14-15);

7B **MOXEDANO RAFFAELE**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la NEAPOLIS s.r.l. (già Turrus Neapolis s.r.l.), per la violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare l'accordo di alterazione del risultato della gara DUE TORRI - NEAPOLIS del 2.11.14;

7C **MANDRAGORA BRUNO**, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la NEAPOLIS s.r.l. (già Turrus Neapolis s.r.l.), per la violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare l'accordo di alterazione del risultato della gara DUE TORRI - NEAPOLIS del 2.11.14;

7D **ASTARITA SALVATORE**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la USD AKRAGAS CITTADEITEMPLI, per la violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC,

omettendo di denunciare l'accordo di alterazione del risultato della gara DUE TORRI - NEAPOLIS del 2.11.14;

7E ASTARITA SALVATORE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la USD AKRAGAS CITTADEITEMPLI, per la violazione dell'art. 6, co. 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere scommesso, anche per conto di CICCARONE, sulla gara DUE TORRI - NEAPOLIS del 2.11.14, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all'epoca, AKRAGAS, NEAPOLIS e DUE TORRI erano tutte partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti); nonché per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che il CICCARONE aveva scommesso sulla gara DUE TORRI - NEAPOLIS del 2.11.14;

7F CICCARONE ANTONIO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, co. 5, del C.G.S. all'interno e nell'interesse della NEAPOLIS s.r.l. (già Turris Neapolis s.r.l.), per la violazione dell'art. 6, co. 2 e 5, del C.G.S. per aver scommesso, anche per il tramite di ASTARITA, sulla gara DUE TORRI – NEAPOLIS del 2.11.14, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico, di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all'epoca, AKRAGAS, DUE TORRI e NEAPOLIS erano tutte partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti); nonché per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che l'ASTARITA aveva scommesso sulla gara DUE TORRI - NEAPOLIS del 2.11.14;

7G NEAPOLIS s.r.l. (già Turris Neapolis s.r.l.), a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MOXEDANO MARIO ed a CICCARONE ANTONIO per l'illecito sportivo commesso in occasione della gara DUE TORRI - NEAPOLIS del 2.11.14; nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati MOXEDANO RAFFAELE e MANDRAGORA BRUNO in relazione alla medesima gara, così come oggetto di contestazione nei precedenti capi relativi a tale incontro; nonché di responsabilità presunta, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee in occasione della gara DUE TORRI - NEAPOLIS del 2.11.14, così come oggetto di contestazione nei precedenti capi relativi a tale incontro;

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva per CICCARONE ANTONIO e MOXEDANO MARIO, della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell'ambito del presente procedimento disciplinare(anche nell'ambito del procedimento nr. 859bispf14-15);

7H A.S.D. DUE TORRI, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato CASSESE LUCA;

7I U.S.D. AKRAGAS CITTADEITEMPLI, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Astarita Salvatore;

7J POL. PRO EBOLITANA A.S.D., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Piraino Daniele.

8 - GARA NEAPOLIS–AKRAGAS del 09/11/14 Campionato Nazionale Serie D – Gir. I

8A ASTARITA SALVATORE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la USD AKRAGAS CITTADEITEMPLI, per la violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara NEAPOLIS – AKRAGAS del 9.11.2014, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti, Girone I, in modo da favorire la squadra ospitante così da assicurare alla stessa un vantaggio in classifica;

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell'effettiva alterazione dello svolgimento della gara; nonché della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell'ambito del presente procedimento disciplinare;

8B MOXEDANO MARIO, all'epoca dei fatti dirigente della NEAPOLIS s.r.l. (già Turrus Neapolis s.r.l.), per violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare l'illecito sportivo relativo alla gara NEAPOLIS – AKRAGAS del 9.11.2014, nei termini descritti nel presente procedimento;

8C **CICCARONE ANTONIO**, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all'interno e nell'interesse della NEAPOLIS s.r.l. (già Turris Neapolis s.r.l.), per violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare l'illecito sportivo relativo alla gara NEAPOLIS – AKRAGAS del 9.11.2014, nei termini descritti nel presente procedimento;

8D la società **U.S.D. AKRAGAS CITTADEITEMPLI** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Astarita Salvatore per l'illecito sportivo commesso in occasione della gara NEAPOLIS – AKRAGAS del 9.11.14.

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento della gara, nonché della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell'ambito del presente procedimento disciplinare;

8E la società **NEAPOLIS s.r.l. (già Turris Neapolis s.r.l.)** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MOXEDANO MARIO ed a CICCARONE ANTONIO, in relazione alla gara NEAPOLIS – AKRAGAS del 9.11.2014; nonché di responsabilità presunta, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee in occasione della gara NEAPOLIS – AKRAGAS del 9.11.14, così come oggetto di contestazione nei precedenti capi relativi a tale incontro.

9 - GARA NEAPOLIS – SORRENTO del 23/11/14 – s.s. 2014/15 Campionato Nazionale Serie D Gir.I.

9A **CICCARONE ANTONIO**, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis comma 5 C.G.S. all'interno e nell'interesse della NEAPOLIS s.r.l. (già Turris Neapolis s.r.l.), **MOXEDANO MARIO**, all'epoca dei fatti dirigente della NEAPOLIS s.r.l. (già Turris Neapolis s.r.l.), **ASTARITA SALVATORE**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S.D. AKRAGAS CITTADEITEMPLI e **PIGNATTA LUCIANO**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la SORRENTO CALCIO srl, per la violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere prima e durante la gara

TURRIS NEAPOLIS – SORRENTO del 23.11.14, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. I, in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere, riuscendovi, atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato di tale gara in modo che la stessa finisse con la vittoria del Neapolis, così da assicurare a questa un vantaggio in classifica e, per quanto attiene alla posizione di Ciccarone Antonio, di effettuare una scommessa sicura sull'esito alterato dell'incontro;

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell'effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica conseguito; nonché, per CICCARONE, MOXEDANO ed ASTARITA, della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell'ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell'ambito del procedimento nr. 859bispf14-15);

9B CICCARONE ANTONIO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività ai sensi dell'art. 1 bis, co. 5, del C.G.S., all'interno e nell'interesse della società NEAPOLIS s.r.l. (già Turris Neapolis s.r.l.) per la violazione dell'art. 6, co. 2, del C.G.S. per avere scommesso sull'esito della gara NEAPOLIS - SORRENTO del 23.11.14 oggetto di alterazione, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le proprie squadre di appartenenza;

9C SOCIETA' NEAPOLIS s.r.l. (già Turris Neapolis s.r.l.), a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati a CICCARONE ANTONIO e MOXEDANO MARIO in relazione alla gara NEAPOLIS – SORRENTO del 23.11.14; nonché di responsabilità presunta, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee in occasione della gara NEAPOLIS – SORRENTO del 23.11.14, così come oggetto di contestazione nei precedenti capi relativi a tale incontro;

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell'effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del vantaggio in classifica conseguito e della pluralità degli illeciti posti in essere (anche nell'ambito del procedimento nr. 859bispf14-15);

9D SOCIETA' USD AKRAGAS CITTADEITEMPLI, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli addebiti contestati al proprio tesserato **ASTARITA SALVATORE** in relazione alla gara **NEAPOLIS – SORRENTO** del 23.11.14;

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del vantaggio in classifica conseguito e della pluralità degli illeciti posti in essere;

9E SOCIETA' SORRENTO CALCIO s.r.l., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli addebiti contestati al proprio tesserato **PIGNATTA LUCIANO** in relazione alla gara **NEAPOLIS – SORRENTO** del 23.11.14;

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell'effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del vantaggio in classifica conseguito;

10 - GARA F.ANDRIA – PUTEOLANA del 30/11/14 s.s. 2014/2015
Campionato Nazionale Serie D Gir.H. Risultato finale 7 –2.

10A CICCARONE ANTONIO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all'interno e nell'interesse della **NEAPOLIS s.r.l.** (già **Turris Neapolis s.r.l.**), **MARZOCCHI EMANUELE** ed **IZZO PASQUALE**, all'epoca dei fatti calciatori tesserati per la **S.S.D. Puteolana 1902 Internapoli**, per la violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima e durante la gara **FIDELIS ANDRIA - PUTEOLANA** del 30.11.14, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. H, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta in maniera tale che la stessa terminasse con un numero di reti segnate che determinasse per gli scommettitori il cosiddetto “over 3,5” al fine di favorire l'esito delle scommesse;

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell'ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell'ambito del

procedimento nr. 859bispf14-15);

- 10B MARZOCCHI EMANUELE**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la S.S.D. Puteolana 1902 Internapoli, per la violazione dell'art. 6, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare che il **CICCARONE** aveva effettuato in sua presenza scommesse sulla gara **FIDELIS ANDRIA - PUTEOLANA** del 30.11.14, competizione quest'ultima in cui all'epoca militava la squadra (Turris Neapolis srl) all'interno e nell'interesse della quale svolgeva attività **Ciccarone Antonio**;
- 10C IZZO PAQUALE**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la S.S.D. Puteolana 1902 Internapoli, per la violazione dell'art. 6, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare che il **CICCARONE** aveva effettuato in sua presenza scommesse sulla gara **FIDELIS ANDRIA - PUTEOLANA** del 30.11.14, competizione quest'ultima in cui all'epoca militava la squadra (Turris Neapolis srl) all'interno e nell'interesse della quale svolgeva attività **Ciccarone Antonio**;
- 10D ASTARITA SALVATORE**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la USD Akragas CittaDeiTempli, per la violazione dell'art. 7 co. 7 del C.G.S., per avere omesso di informare senza indugio la Procura federale, dei fatti integranti illecito sportivo dei quali era venuto a conoscenza con riferimento alla gara **FIDELIS ANDRIA - PUTEOLANA** del 30.11.14;
- 10E ASTARITA SALVATORE**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la USD **AKRAGAS CITTADEITEMPLI**, per la violazione dell'art. 6, co. 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere scommesso, anche per conto di **CICCARONE**, sulla gara **ANDRIA - PUTEOLANA** del 30.11.14, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all'epoca, **AKRAGAS**, **ANDRIA** e **PUTEOLANA** erano tutte partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti); nonché per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che il **CICCARONE** aveva scommesso sulla gara **ANDRIA - PUTEOLANA** del 30.11.14;

10F **CICCARONE ANTONIO**, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, co. 5, del C.G.S. all'interno e nell'interesse della NEAPOLIS s.r.l. (già Turrus Neapolis s.r.l.), per la violazione dell'art. 6, co. 2 e 5, del C.G.S. per aver scommesso, anche per il tramite di ASTARITA, sulla gara ANDRIA - PUTEOLANA del 30.11.14, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all'epoca, AKRAGAS, ANDRIA e PUTEOLANA erano tutte partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti), nonché per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che l'ASTARITA aveva scommesso sulla gara ANDRIA - PUTEOLANA del 30.11.14;

10G la società **S.S.D. PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati MARZOCCHI EMANUELE ed IZZO PASQUALE in relazione alla gara FIDELIS ANDRIA – PUTEOLANA del 30.11.14.

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere (anche nell'ambito del procedimento nr. 859bispf14-15);

10H la società **NEAPOLIS s.r.l. (già TURRIS NEAPOLIS s.r.l.)** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli addebiti contestati a CICCARONE ANTONIO in relazione alla gara FIDELIS ANDRIA – PUTEOLANA del 30.11.14.

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere(anche nell'ambito del procedimento nr. 859bispf14-15);

10I la società **U.S.D. AKRAGAS CITTADEITEMPLI** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli addebiti contestati al proprio tesserato ASTARITA SALVATORE in relazione alla gara FIDELIS ANDRIA – PUTEOLANA del 30.11.14;

10J la società **S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 S.R.L.** a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee in occasione della gara FIDELIS ANDRIA - PUTEOLANA del 30.11.14, così come oggetto di contestazione nei precedenti capi relativi a tale incontro.

**11 - Gara JUVE STABIA – LUPA ROMA dell'1.11.2014- s.s. 2014 - 2015 -
Campionato di Lega Pro Girone C**

11A DI NICOLA Ercole, all'epoca dei fatti Responsabile area tecnica tesserato per la società L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L., per la violazione dell'art. 7, comma 7, del C.G.S. perché, venuto a conoscenza dell'alterazione del risultato della gara JUVE STABIA – LUPA ROMA dell'1.112014, non provvedeva a denunciare l'illecito alla Procura Federale della FIGC;

11B DI NICOLA Ercole, all'epoca dei fatti Responsabile area tecnica tesserato per la società L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L., per la violazione dell'art. 6, comma 1, stesso codice, per aver ceduto, dietro compenso in denaro, l'informazione dell'alterazione del risultato della gara JUVE STABIA – LUPA ROMA dell'1.112014 a un gruppo di stranieri, così agevolando le loro scommesse;

11C CIARDI DANIELE, soggetto di cui all'art. 1 *bis*, comma 5, del C.G.S., all'epoca dei fatti operante quale magazziniere della società SANTARCANGELO CALCIO S.R.L., per la violazione dell'art. 7, comma 7, del C.G.S., perché, venuto a conoscenza dell'intendimento di alterare lo svolgimento e il risultato della gara, ometteva di darne immediata notizia alla Procura Federale della FIGC;

11D L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA Ercole;

11E S.S. JUVE STABIA S.R.L. a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del C.G.S., per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone a essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara JUVE STABIA – LUPA ROMA dell'1.112014 del Campionato di Lega Pro Girone C.

12 - GARA SANTARCANGELO – L’AQUILA del 15.11.2014 - s.s. 2014 - 2015
- Campionato di Lega Pro Girone B

12A DI NICOLA Ercole, all’epoca dei fatti Responsabile area tecnica tesserato per la società L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L., **CIARDI Daniele**, soggetto di cui all’art. 1 *bis*, comma 5, del C.G.S., all’epoca dei fatti operante quale magazziniere della società SANTARCANGELO CALCIO S.R.L., **GUIDONE Marco**, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SANTARCANGELO CALCIO S.R.L., **OBENG Francis**, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SANTARCANGELO CALCIO S.R.L., **TRAORÈ Mohamed Lamine**, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SANTARCANGELO CALCIO S.R.L., **GARAFFONI MIRKO**, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S. MACERATESE S.R.L.; per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S. per avere, prima della gara SANTARCANGELO – L’AQUILA del 15.11.2014, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopraindicato;

Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché del conseguimento del vantaggio in classifica e, per DI NICOLA, CIARDI, GUIDONE, OBENG E TRAORE', della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859bispf14-15 e 1048pf14-15).

12B DI NICOLA Ercole, all’epoca dei fatti Responsabile area tecnica tesserato per la società L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L., per la violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S., per avere effettuato scommesse sulla gara SANTARCANGELO – L’AQUILA del 15.11.2014 e per aver tentato di vendere il risultato della gara a un gruppo di stranieri al fine di favorirne le scommesse;

12C CIARDI Daniele, soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., all’epoca dei fatti operante quale magazziniere della società SANTARCANGELO CALCIO S.R.L.; violazione dell’art. 6, comma 5, del C.G.S., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti violazione del divieto di effettuare scommesse da parte di DI NICOLA Ercole, riguardanti la gara predetta;

12D RIDOLFI Giacomo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SANTARCANGELO CALCIO S.R.L., per la violazione dell’art. 7, comma 7, del C.G.S. perché, venuto a conoscenza dell’alterazione dello svolgimento e del risultato della gara SANTARCANGELO – L’AQUILA del 15.11.2014, ometteva di denunciare l’illecito alla

Procura Federale della FIGC;

12E L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.:

- a) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA. Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del conseguimento del vantaggio in classifica e della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato (anche nell'ambito dei procedimenti nr. 859bispf14-15 e 1048pf14-15);
- b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA con riferimento alla violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S.;
- c) a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del C.G.S., per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone a essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara SANTARCANGELO – L'AQUILA del 15.11.2014 del Campionato di Lega Pro Girone B;

12F SANTARCANGELO CALCIO S.R.L.:

- a) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai Sigg.ri CIARDI, GUIDONE, OBENG e TRAORÈ. Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dai predetti;
- b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai Sigg.ri CIARDI e RIDOLFI con riferimento, rispettivamente, alla violazione dell'art. 6, comma 5, e dell'art. 7, comma 7, del C.G.S.;

12G S.S. MACERATESE S.R.L.: a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al Sig. GARAFFONI Mirko. Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara.

13 - GARA GROSSETO - SANTARCANGELO del 22.11.2014 - s.s. 2014 - 2015
- Campionato di Lega Pro Girone B

13A CIARDI Daniele, all'epoca dei fatti soggetto di cui all'art. 1 *bis*, comma 5, del C.G.S., operante quale magazziniere nell'ambito della società SANTARCANGELO CALCIO S.R.L., **DI LAURO Fabio**, all'epoca dei fatti Allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, **DI NICOLA Ercole**, all'epoca dei fatti Responsabile area tecnica tesserato per la società L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L., **GUIDONE Marco**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SANTARCANGELO CALCIO S.R.L., **OBENG Francis**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SANTARCANGELO CALCIO S.R.L., **RIDOLFI Giacomo**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SANTARCANGELO CALCIO S.R.L., e **TRAORÈ Mohamed Lamine**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SANTARCANGELO CALCIO S.R.L., per la violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S., per avere, prima della gara GROSSETO - SANTARCANGELO del 22.11.2014, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato.

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e, per CIARDI, DI NICOLA, OBENG e TRAORÈ, della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell'ambito dei procedimenti nr. 859bispf14-15 e 1048pf14-15).

13B DI NICOLA Ercole, all'epoca dei fatti Responsabile area tecnica tesserato per la società L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L., per la violazione dell'art. 6, commi 1 e 5, del C.G.S., per avere effettuato scommesse sulla gara GROSSETO - SANTARCANGELO del 22.11.2014 e per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti violazione del divieto di effettuare scommesse da parte di CIARDI e DI LAURO, riguardanti la gara predetta;

13C CIARDI Daniele, all'epoca dei fatti soggetto di cui all'art. 1 *bis*, comma 5, del C.G.S., operante quale magazziniere nell'ambito della società SANTARCANGELO CALCIO S.R.L., della violazione dell'art. 6, commi 1 e 5, del C.G.S., per avere effettuato scommesse sulla gara GROSSETO - SANTARCANGELO del 22.11.2014, per aver agevolato le scommesse di Di Lauro e di Di Nicola, nonché di altri soggetti non tesserati, sulla gara in questione e per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di

denunciare i fatti, integranti violazione del divieto di effettuare scommesse da parte di DI LAURO e DI NICOLA, riguardanti la gara predetta.

13D DI LAURO Fabio, all'epoca dei fatti Allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, della violazione dell'art. 6, commi 1 e 5, del C.G.S., per avere effettuato scommesse sulla gara GROSSETO - SANTARCANGELO del 22.11.2014, per aver agevolato le scommesse di Di Nicola e di altri soggetti non tesserati sulla gara in questione e per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti violazione del divieto di effettuare scommesse da parte di DI NICOLA e CIARDI, riguardanti la gara predetta;

13E L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.:

- a) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA. Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato (anche nell'ambito dei procedimenti nr. 859bispf14-15 e 1048pf14-15);
- b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA, con riferimento alla violazione dell'art. 6, commi 1 e 5, del C.G.S.;

13F SANTARCANGELO CALCIO S.R.L.:

- a) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati a CIARDI, GUIDONE, OBENG, RIDOLFI e TRAORÈ. Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere da CIARDI, OBENG e TRAORÈ;
- b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati a CIARDI, con riferimento alla violazione dell'art. 6, commi 1 e 5, del C.G.S.;

13G U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.: a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del C.G.S., per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone a essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara GROSSETO - SANTARCANGELO del 22.11.2014.

14 GARA L'AQUILA-SAVONA del 23.11.2014 - s.s. 2014 - 2015 - Campionato di Lega Pro Girone B

14A DI NICOLA Ercole, all'epoca dei fatti responsabile area tecnica tesserato per la società L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L., **DI NAPOLI Arturo**, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Savona Fbc s.r.l., **SOLIDORO Massimiliano**, all'epoca dei fatti collaboratore tecnico tesserato per la società Savona Fbc s.r.l., in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, per la violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S. per avere, prima della gara L'AQUILA - SAVONA del 23.11.2014, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, anche al fine di consentire a soggetti non tesserati di effettuare scommesse dall'esito sicuro, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato;

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati a DI NICOLA Ercole (anche nell'ambito dei procedimenti nr. 859bispf14-15 e 1048pf14-15);

14B CIARDI Daniele, all'epoca dei fatti soggetto di cui all'art. 1bis, comma 5, del C.G.S., operante quale magazzinoiere nell'ambito della società SANTARCANGELO CALCIO S.R.L. e **DI LAURO Fabio** all'epoca dei fatti iscritto allenatore iscritto nei ruoli tecnici della F.I.G.C. non tesserato, avendo appreso da DI NICOLA della combine riguardante la gara L'AQUILA - SAVONA del 23.11.2014, per la violazione dell'art. 7, comma 7, del C.G.S., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti illecito sportivo;

14C L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.:

- a) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Ercole DI NICOLA. Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato (anche nell'ambito dei procedimenti nr. 859bispf14-15 e 1048pf14-15);
- b) a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell' art. 4, comma 5, del C.G.S., per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone a essa estranee, come sopra specificato, in

occasione della gara L'AQUILA - SAVONA del 23.11.2014;

14D SAVONA FBC S.R.L.:

- a) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati Arturo Di NAPOLI e Massimiliano SOLIDORO. Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara;

14E SANTARCANGELO CALCIO S.R.L.:

a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati a CIARDI soggetto operante quale magazziniere ex art. 1 bis comma 5 del C.G.S., con riferimento alla violazione dell'art. 7, comma 7, del C.G.S..

**15 GARA PRATO - SANTARCANGELO dell'8.10.2014 - s.s. 2014 - 2015 -
Coppa Italia 2014/2015 di Lega Pro - risultato finale 3 - 0.**

- 15A CIARDI Daniele**, soggetto di cui all'art. 1 *bis*, comma 5, del C.G.S., all'epoca dei fatti operante quale magazziniere della società SANTARCANGELO CALCIO S.R.L., per la violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S., per avere, prima della gara PRATO - SANTARCANGELO DELL'8.10.2014, in concorso con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta anche prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato;

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità degli illeciti commessi e contestati;

- 15B CIARDI Daniele**, soggetto di cui all'art. 1 *bis*, comma 5, del C.G.S., all'epoca dei fatti operante quale magazziniere della società SANTARCANGELO CALCIO S.R.L.: per la violazione dell'art. 6, commi 1, del C.G.S., per avere effettuato scommesse sulla gara PRATO - SANTARCANGELO dell'8.10.2014; nonchè per aver agevolato le scommesse di soggetti non tesserati sulla medesima gara;

- 15C DI NICOLA Ercole**, all'epoca dei fatti Responsabile area tecnica tesserato per la società L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L., per la violazione dell'art. 7, comma 7, del C.G.S. perché, venuto a conoscenza dell'alterazione dello svolgimento e del risultato della gara PRATO - SANTARCANGELO dell'8.10.2014, ometteva denunciare l'illecito alla Procura Federale della FIGC;

- 15D SANTARCANGELO CALCIO S.R.L.:** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al Sig. CIARDI. Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara;
- 15E A.C. CALCIO PRATO S.P.A.:** a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del C.G.S., per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone a essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara PRATO - SANTARCANGELO dell'8.10.2014;
- 15F L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.:** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA Ercole.

**16 GARA CREMONESE - PRO PATRIA del 15.12.2014 - s.s. 2014/15 -
Campionato di Lega Pro Girone A**

- 16A ULIZIO Mauro**, all'epoca dei fatti soggetto ex art. 1 *bis* comma 5 del C.G.S. della società AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L (socio occulto e direttore di fatto), **CARLUCCIO Massimiliano** soggetto di cui all'art. 1 *bis*, comma 5, del C.G.S., formalmente tesserato per altra società sportiva ma, all'epoca dei fatti operante quale socio occulto e direttore "di fatto" della società AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L., **SOLAZZO Marcello**, **calciatore svincolato**, **ULIZIO Andrea**, **MELILLO Vincenzo** e **GEROLINO Adolfo**, all'epoca dei fatti calciatori tesserati per la società AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L, **TOSI Marco**, all'epoca dei fatti responsabile tecnico della I squadra tesserato per la società AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L., **DI LAURO Fabio**, all'epoca dei fatti allenatore iscritto nei ruoli tecnici della F.I.G.C. non tesserato, **DI NICOLA Ercole** all'epoca dei fatti responsabile area tecnica tesserato per la società L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, per la violazione dell'art. 7, commi 1 e 2 del C.G.S., per avere, prima della gara CREMONESE – PRO PATRIA del 15.12.2014, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, anche al fine di consentire a soggetti non tesserati di effettuare scommesse dall'esito sicuro, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato;

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti commessi e

contestati a ULIZIO Mauro, CARLUCCIO Massimiliano, SOLAZZO Marcello, ULIZIO Andrea, GEROLINO Adolfo , TOSI Marco, DI NICOLA Ercole e DI LAURO Fabio (anche nell'ambito dei procedimenti nr. 859bispf14-15 e 1048pf14-15);

16B CIARDI Daniele, soggetto di cui all'art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., all'epoca dei fatti operante quale magazziniere della società SANTARCANGELO CALCIO S.R.L., **DI LAURO Fabio** all'epoca dei fatti iscritto allenatore iscritto nei ruoli tecnici della F.I.G.C. non tesserato e **DI NICOLA Ercole**, all'epoca dei fatti responsabile area tecnica tesserato per la società L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. per la violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S., per avere effettuato scommesse sulla gara CREMONESE – PRO PATRIA del 15.12.2014;

16C AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L.:

a) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati a ULIZIO Mauro e CARLUCCIO Massimiliano, ex art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., nonché ai tesserati ULIZIO Andrea, MELILLO Vincenzo, GEROLINO Adolfo e TOSI Marco. Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere da ULIZIO Mauro, CARLUCCIO GEROLINO Adolfo e TOSI Marco;

16D L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.:

a) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA Ercole. Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato (anche nell'ambito dei procedimenti nr. 859bispf14-15 e 1048pf14-15);

b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA Ercole in relazione al divieto di scommettere ex art. 6 comma 1 del C.G.S.

16E U.S. CREMONESE S.P.A.:

a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell' art. 4, comma 5, del C.G.S., per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara CREMONESE - PRO PATRIA del 15.12.2014;

16F SANTARCANGELO CALCIO S.R.L.: a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al Sig. CIARDI in relazione al

divieto di scommettere ex art. 6 comma 1 del C.G.S.

17 GARA MONZA - TORRES del 17.12.2014 - s.s. 2014 - 2015 - Campionato di Lega Pro Girone A.

17A ULIZIO Mauro, soggetto di cui all'art. 1 *bis*, comma 5, del C.G.S., all'epoca dei fatti operante, anche in virtù di procura speciale notarile del 25.06.2014 mai revocata, nell'ambito della società A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.p.A., **CALIFANO Gianni** all'epoca dei fatti Dirigente tesserato per la società A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.p.A., **PAGNIELLO Maurizio Antonio (detto Morris)**, soggetto di cui all'art. 1 *bis*, comma 5, del C.G.S. all'epoca dei fatti operante quale Dirigente della società A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.p.A., **CARLUCCIO Massimiliano** soggetto di cui all'art. 1 *bis*, comma 5, del C.G.S., formalmente tesserato per altra società sportiva ma, all'epoca dei fatti operante quale socio occulto e direttore "di fatto" della Società AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L., **NUCIFORA Vincenzo**, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo tesserato per la Società S.E.F. TORRES 1903 S.R.L., **DI LAURO Fabio**, allenatore iscritto nei ruoli tecnici della F.I.G.C. non tesserato, **SOLAZZO Marcello**, calciatore svincolato: violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S. per avere, prima della gara **MONZA - TORRES del 17.12.2014 s.s. 2014 - 2015 - Campionato di Lega Pro Girone A**, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato;

17B S.E.F. TORRES 1903 S.R.L.: a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato NUCIFORA Vincenzo; con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti posti in essere dal citato NUCIFORA;

17C AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L.: a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al Sig. CARLUCCIO Massimiliano, soggetto di cui all'art. 1 *bis*, comma 5, del C.G.S., all'epoca dei fatti operante quale socio occulto e direttore "di fatto" della Società;

18 GARA BASSANO - MONZA del 21.12.2014 - s.s. 2014 - 2015 - Campionato di Lega Pro Girone A.

18A ULIZIO Mauro, soggetto di cui all'art. 1 *bis*, comma 5, del C.G.S., all'epoca dei fatti operante, anche in virtù di procura speciale notarile del 25.06.2014 mai revocata, nell'ambito della società A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.p.A., **PAGNIELLO Maurizio Antonio (detto Morris)** soggetto di cui all'art. 1 *bis*, comma 5, del C.G.S. all'epoca dei fatti operante quale Dirigente della società A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.p.A., **CARLUCCIO Massimiliano** soggetto di cui all'art. 1 *bis*, comma 5, del C.G.S., formalmente tesserato per altra società sportiva ma, all'epoca dei fatti operante quale socio occulto e direttore "di fatto" della Società AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L., per la violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S. per avere, prima della gara **BASSANO - MONZA del 21.12.2014 s.s. 2014 - 2015 - Campionato di Lega Pro Girone A**, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato.

18B FULVIO PEA all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.p.A., per la violazione dell'art. 7, comma 7, del C.G.S. perché, venuto a conoscenza della possibile alterazione del risultato della gara BASSANO - MONZA del 21.12.2014, ometteva di denunciare l'illecito alla Procura Federale della FIGC;

18C AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L.: a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al Sig. CARLUCCIO MASSIMILIANO, all'epoca dei fatti operante quale socio occulto e direttore "di fatto" della Società;

19 GARA TORRES - PRO PATRIA del 11.01.2015 - s.s. 2014 - 2015 - Campionato di Lega Pro Girone A.

19A ULIZIO Mauro, all'epoca dei fatti soggetto, *ex art.* 1 *bis*, comma 5, del C.G.S., della società AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L (socio occulto e direttore di fatto), **CARLUCCIO Massimiliano** soggetto di cui all'art. 1 *bis*, comma 5, del C.G.S., formalmente tesserato per altra società sportiva ma, all'epoca dei fatti operante quale socio occulto e direttore "di fatto" della Società AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L., **SOLAZZO Marcello, calciatore svincolato**, **ULIZIO Andrea** e **GEROLINO Adolfo**, all'epoca dei fatti calciatori tesserati per la società AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L, **TOSI Marco**, all'epoca dei fatti responsabile tecnico della I squadra tesserato della società AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L., **DI LAURO Fabio**, all'epoca dei fatti allenatore iscritto nei ruoli tecnici della F.I.G.C. non tesserato, in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non

identificati, per la violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S., per avere, prima della gara **TORRES – PRO PATRIA dell'11.01.2015**, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta anche al fine di consentire ad altri di effettuare scommesse dall'esito sicuro, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato;

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati a ULIZIO Mauro, CARLUCCIO Massimiliano, SOLAZZO Marcello, ULIZIO Andrea, GEROLINO Adolfo, TOSI Marco e DI LAURO Fabio (anche nell'ambito del procedimento nr. 859bispf14-15);

19B NUCIFORA Vincenzo, all'epoca dai fatti direttore sportivo tesserato per la società S.E.F. TORRES 1903 S.R.L., **DI NICOLA Ercole**, all'epoca dei fatti tesserato quale responsabile dell'area tecnica per la società L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. per la violazione dell'art. 7, comma 7, del C.G.S., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti illecito sportivo, riguardanti la gara TORRES - PRO PATRIA dell'11.01.2015;

19C DI LAURO Fabio allenatore iscritto nei ruoli tecnici della F.I.G.C. non tesserato, per la violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S. per avere effettuato scommesse sulla gara TORRES – PRO PATRIA dell'11.12.2014;

19D AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L.:

a) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati a ULIZIO Mauro e CARLUCCIO Massimiliano ex art. 1 *bis* comma 5 del C.G.S., nonché ai tesserati ULIZIO Andrea, GEROLINO Adolfo e TOSI Marco. Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dai propri tesserati;

19E SEF TORRES 1903 S.R.L.:

a) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato NUCIFORA, con riferimento alla violazione dell'art. 7, comma 7, del C.G.S..

b) a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del C.G.S., per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara TORRES- PRO PATRIA del 11.01.2015.

19F L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.:

a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA, con riferimento alla violazione dell'art. 7, comma 7, del C.G.S..

**20 GARA PRO PATRIA - PAVIA del 17.01.2015 - s.s. 2014 - 2015 -
Campionato di Lega Pro Girone A.**

20A ULIZIO Mauro, all'epoca dei fatti soggetto, *ex art. 1 bis*, comma 5, del C.G.S., della società AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L. (socio occulto e direttore di fatto), **CARLUCCIO Massimiliano** soggetto di cui all'art. 1 *bis*, comma 5, del C.G.S., formalmente tesserato per altra società sportiva ma, all'epoca dei fatti operante quale socio occulto e direttore "di fatto" della Società AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L., **SOLAZZO Marcello, calciatore svincolato, ULIZIO Andrea e GEROLINO Adolfo**, all'epoca dei fatti calciatori tesserati per la società AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L., **TOSI Marco**, all'epoca dei fatti responsabile tecnico della I squadra tesserato della società AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L., **DI LAURO Fabio**, allenatore iscritto nei ruoli tecnici della F.I.G.C. non tesserato, in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, per la violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S., per avere, prima della gara – PRO PATRIA - PAVIA del 17.01.2015, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, anche al fine di consentire a soggetti non tesserati altri di effettuare, scommesse dall'esito sicuro, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato;

Con l' aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati a ULIZIO Mauro, CARLUCCIO Massimiliano, SOLAZZO Marcello, ULIZIO Andrea, GEROLINO Adolfo , TOSI Marco e DI LAURO Fabio (anche nell'ambito del procedimento nr. 859bispf14-15);

20B DI LAURO Fabio, allenatore iscritto nei ruoli tecnici della F.I.G.C. non tesserato, per la violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S. per avere effettuato scommesse sulla gara PRO PATRIA – PAVIA del 17.01.2015;

20C AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L.:

a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati a ULIZIO Mauro e CARLUCCIO Massimiliano *ex* art. 1 *bis* comma 5 del C.G.S., nonché ai tesserati ULIZIO Andrea, GEROLINO Adolfo e TOSI Marco. Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dai propri tesserati;

20D ASSOCIAZIONE CALCIO PAVIA S.R.L.:

a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell' art. 4, comma 5, del C.G.S., per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara **PRO PATRIA - PAVIA del 17.01.2015;**

**21 GARA LIVORNO - BRESCIA del 24.01.2015 - s.s. 2014 - 2015 -
Campionato Serie B**

21A DI NICOLA Ercole, all'epoca dei fatti Responsabile area tecnica tesserato per la società L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L., per la violazione dell'art. 7, comma 7, del C.G.S. perché, venuto a conoscenza dell'alterazione del risultato della gara LIVORNO - BRESCIA del 24.01.2015 del Campionato di Serie B, non provvedeva a denunciare l'illecito alla Procura Federale della FIGC;

21B DI NICOLA Ercole, all'epoca dei fatti Responsabile area tecnica tesserato per la società L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L., per la violazione dell'art. 6, comma 1, C.G.S. per aver ceduto, dietro compenso in denaro, l'informazione dell'alterazione del risultato della gara LIVORNO - BRESCIA del 24.01.2015 del Campionato di Serie B a un gruppo di stranieri agevolandone così le scommesse;

21C L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA Ercole;

21D A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L., a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del C.G.S., per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone a essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara LIVORNO - BRESCIA del 24.01.2015 del Campionato di Serie B;

**22 GARA CATANIA – CROTONE del 16.02.2015 - s.s. 2014 - 2015 -
Campionato di Serie B.**

22A DI NICOLA Ercole, all'epoca dei fatti Responsabile area tecnica tesserato per la società L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L., per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS per aver posto in essere attività al fine di ricercare finanziatori, poi non reperiti stante l'impossibilità di offrire loro garanzie, al fine di alterare il risultato della gara CATANIA – CROTONE del 16.02.2015 del Campionato di Serie B;

22B L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA Ercole.

**23 GARA L'AQUILA - TUTTOCUOIO del 25.03.2015 - s.s. 2014/15 -
Campionato Lega Pro Girone B.**

23A DI NICOLA Ercole, all'epoca dei fatti Responsabile area tecnica tesserato per la società L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L., **ASCARI Eugenio**, all'epoca dei fatti Agente di calciatori, **BAGNOLI Andrea**, Agente di calciatori e comunque soggetto di cui all'art. 1 *bis*, comma 5, del C.G.S., operante, all'epoca dei fatti, quale consulente tecnico della società A.C. TUTTOCUOIO 1957 – SAN MINIATO S.R.L., **INGROSSO Gianmarco**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C. TUTTOCUOIO 1957 – SAN MINIATO S.R.L., **BALDÈ Abdoulayè**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C. TUTTOCUOIO 1957 – SAN MINIATO S.R.L., violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S. per avere, prima della gara L'AQUILA – TUTTOCUOIO del 25.03.2015, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato;

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché del conseguimento del vantaggio in classifica e, per DI NICOLA, della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell'ambito dei procedimenti nr. 859bispf14-15 e 1048pf14-15);

23B CIARDI Daniele, soggetto di cui all'art. 1 *bis*, comma 5, del C.G.S., all'epoca dei fatti operante quale magazziniere della società SANTARCANGELO CALCIO S.R.L., per la violazione dell'art. 7, comma 7, del C.G.S., perché, venuto a conoscenza dell'intendimento di alterare lo svolgimento e il risultato della gara, ometteva di darne immediata notizia alla Procura Federale della FIGC;

23C SOLIDORO Massimiliano, all'epoca dei fatti Collaboratore tecnico della prima squadra tesserato per la Società SAVONA FBC S.R.L. e **MAGNI Alessandro**, all'epoca dei fatti Agente di Calciatori, per la violazione dell'art. 7, comma 7, del C.G.S. perché, venuti a conoscenza del tentativo di alterare lo svolgimento e il risultato della gara L'AQUILA – TUTTOCUOIO del 25.03.2015, omettevano di denunciare il fatto alla Procura Federale della FIGC;

23D L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.:

a) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA. Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del conseguimento del vantaggio in classifica e della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato (anche nell'ambito dei procedimenti nr. 859bispf14-15 e 1048pf14-15);

b) a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del C.G.S., per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone a essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara L'AQUILA – TUTTOCUOIO del 25.03.2015 del campionato di Lega Pro girone B;

23E A.C. TUTTOCUOIO 1957 – SAN MINIATO S.R.L., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati INGROSSO e BALDE'. Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara;

23F SANTARCANGELO CALCIO S.R.L., a titolo di responsabilità oggettiva, ai dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al Sig. CIARDI;

23G SAVONA FBC S.R.L., a titolo di responsabilità oggettiva, ai dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al Sig. SOLIDORO.

24 GARA L'AQUILA - SANTARCANGELO del 29.03.2015 - s.s. 2014/15 - Campionato di Lega Pro Girone B.

24A DI NICOLA Ercole, all'epoca dei fatti Responsabile area tecnica tesserato per la società L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L., **CIARDI Daniele**, soggetto di cui all'art. 1 *bis*, comma 5, del C.G.S., all'epoca dei fatti operante quale magazziniere della società SANTARCANGELO CALCIO S.R.L. e **TRAORÈ Mohamed Lamine**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SANTARCANGELO CALCIO S.R.L., per la violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S. per avere, prima della gara L'AQUILA –SANTARCANGELO del 29.03.2015, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato;

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché del conseguimento del vantaggio in classifica e, per DI NICOLA, CIARDI e TRAORE' della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell'ambito dei procedimenti nr. 859bispf14-15 e 1048pf14-15);

24B DI NICOLA Ercole, all'epoca dei fatti Responsabile area tecnica tesserato per la società L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L., per la violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S., per avere effettuato scommesse sulla gara SANTARCANGELO – L'AQUILA del 15.11.2014;

24C CIARDI Daniele, soggetto di cui all'art. 1 *bis*, comma 5, del C.G.S., all'epoca dei fatti operante quale magazziniere della società SANTARCANGELO CALCIO S.R.L., per la violazione dell'art. 6, comma 5, del C.G.S., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti violazione del divieto di effettuare scommesse da parte di DI NICOLA Ercole, riguardanti la gara predetta;

24D L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.:

- a) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA. Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del conseguimento del vantaggio in classifica e della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato (anche nell'ambito dei procedimenti nr. 859bispf14-15 e 1048pf14-15);
- b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA, con riferimento alla violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S.;
- c) a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del C.G.S., per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone a essa estranee, come sopra specificato, in

occasione della gara SANTARCANGELO – L'AQUILA del 15.11.2014 del Campionato di Lega Pro Girone B;

24E SANTARCANGELO CALCIO S.R.L., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai Sigg.ri CIARDI e TRAORE'. Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dai propri tesserati;

25 GARA BARLETTA - CATANZARO dell'1.04.2015 - s.s. 2014/15 - Campionato di Lega Pro Girone C.

25A DI NICOLA Ercole, all'epoca dei fatti Responsabile area tecnica tesserato per la società L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L., **CORDA Ninni**, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L., **ORTOLI Armando**, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L., **SAMPINO Giuseppe**, all'epoca dei fatti Agente di Calciatori: violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S., per avere, prima della gara BARLETTA - CATANZARO dell'1.04.2015, in concorso fra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato;

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., per DI NICOLA, CORDA e SAMPINO della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell'ambito dei procedimenti nr. 859bispf14-15 e 1048pf14-15);

25B MAGLIA Fabrizio, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della società VIGOR LAMEZIA S.R.L., **CONDÒ Luigi**, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della società S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L., **GIAMPÀ Domenico**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato la Società CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L., per la violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S. per avere, prima della gara BARLETTA - CATANZARO dell'1.04.2015, in concorso fra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato;

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., per MAGLIA e CONDO' della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell'ambito del procedimento nr. 859bispf14-15);

25C COSENTINO Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L., per la violazione dell'art. 7, comma 7, del C.G.S. perché, venuto a conoscenza del tentativo di alterare lo svolgimento e il risultato della gara BARLETTA - CATANZARO dell'1.04.2015, ometteva di denunciare il fatto alla Procura Federale della FIGC;

25D L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA. Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti posti in essere dal citato tesserato DI NICOLA (anche nell'ambito dei procedimenti nr. 859bispf14-15 e 1048pf14-15);

25E S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati CORDA e CONDÒ.

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti posti in essere (anche nell'ambito dei procedimenti nr. 859bispf14-15 e 1048pf14-15);

25F VIGOR LAMEZIA S.R.L., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine all'addebito contestato al proprio tesserato MAGLIA;

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti posti in essere (anche nell'ambito del procedimento nr. 859bispf14-15);

25G CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L.:

a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per quanto contestato al proprio Presidente COSENTINO;

b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati ORTOLI e GIAMPÀ.

26 GARA AVERSA NORMANNA - BARLETTA dell'11.04.2015 - s.s. 2014/15
- Campionato di Lega Pro Girone C - risultato finale 0 - 1.

26A BELLINI Felice, all'epoca dei fatti soggetto di cui all'art. 1 *bis*, comma 5, del C.G.S., operante nell'ambito della società VIGOR LAMEZIA S.R.L., e **CORDA Ninni**, all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la società S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L., per violazione degli

artt. 7, commi 1 e 2, del C.G.S. per avere, prima della gara **AVERSA NORMANNA - BARLETTA dell'11.04.2015**, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato.

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti commessi e contestati a **BELLINI** e **CORDA** (anche nell'ambito dei procedimenti nr. 859bispf14-15 e 1048pf14-15);

26B DI LAURO Fabio, all'epoca dei fatti Allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, per violazione dell'art. 7, comma 7, del C.G.S., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti illecito sportivo, riguardanti la gara **AVERSA NORMANNA - BARLETTA dell'11.04.2015** (anche nell'ambito del procedimento nr. 859bispf14-15);

26C BELLINI Felice, all'epoca dei fatti soggetto di cui all'art. 1 *bis*, comma 5, del C.G.S., operante nell'ambito della società **VIGOR LAMEZIA S.R.L.**, e **CORDA Ninni**, all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la società **S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L.**, per violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S. per avere agevolato scommesse di altri soggetti non tesserati sulla gara **AVERSA NORMANNA - BARLETTA dell'11.4.2015**;

26D VIGOR LAMEZIA S.R.L.:

- a) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati a **BELLINI**. Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti posti in essere dal predetto soggetto (anche nell'ambito del procedimento nr. 859bispf14-15);
- b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati a **BELLINI** con riferimento alla violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S.;

26E S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L.:

- a) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato **CORDA**. Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato (anche nell'ambito dei procedimenti nr. 859bispf14-15 e 1048pf14-15);
- b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato **CORDA** con riferimento alla violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S.;

26F S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L., a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del C.G.S., per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone a essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara AVERSA NORMANNA - BARLETTA dell'11.4.2015.